

N. 329

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore COVIELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 1996

Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo,
in sostituzione del servizio militare di leva

ONOREVOLI SENATORI. - Già nelle scorse legislature il problema del servizio militare alternativo nel settore agricolo è stato affrontato con una serie di proposte di legge.

Il problema si è posto con maggior forza in questi tempi anche a seguito di iniziative del Parlamento europeo. Un grido di allarme proviene da regioni italiane vocate al settore agricolo-zootecnico, le quali registrano la chiusura di molte aziende zootecniche con un trasferimento di attività a monocultura agricola, ovvero a coltura estensiva.

Le ragioni sono legate quasi esclusivamente alla mancanza di manodopera agricola disponibile alla cura e al governo del bestiame, perchè questo tipo di lavoro obbliga a pesanti turni diurni e notturni.

Un tale trasferimento di attività turba anche i pochi lavoratori rimasti che sono nella obiettiva impossibilità di godere di ferie, riposi settimanali, festività infrasettimanali, nazionali, eccetera.

Le conseguenze negative del fenomeno sono ormai macroscopiche: è infatti conseguenza di questi alti disagi umani e sociali, imposti dal lavoro in agricoltura, se oggi i giovani vogliono sempre meno lavorare nelle campagne e se gli anziani scelgono in numero sempre minore di rimanervi.

Quando, infatti, da una azienda agricola a conduzione familiare un figlio (o un nipote) deve assentarsi, per sostituirlo in questo servizio l'azienda stessa deve spendere circa 40 milioni di lire: tale è il costo complessivo per un anno di un operaio specializzato polivalente. Se non provvede alla sostituzione, quell'azienda va in crisi con danni che, a volte, sono irreparabili: vendita del bestiame, cambio di attività, abbandono del territorio.

Considerando che in Italia esistono circa due milioni di famiglie agricole censite e

che a queste si possono aggiungere oltre 500 mila famiglie di tecnici agricoli, è stato calcolato che potrebbero restare nel settore agricolo circa mille miliardi di lire l'anno senza bisogno di accedere a fondi pubblici, anzi, con un risparmio sulle spese militari e con l'anticipazione di una direttiva che sicuramente l'Unione europea emanerà. Aggiungasi che presso il Parlamento, già nella XI legislatura, una analoga proposta di legge era stata presentata dall'onorevole Giuseppe Torchio (Atto Camera n. 700), il cui articolato fu già riproposto nella XII legislatura (Atto Senato n. 1128) e viene riproposto con il presente disegno di legge.

Per far fronte ai gravi problemi che sono comuni anche ad altri Paesi si sono prese iniziative da parte del Parlamento europeo per promuovere servizi sostitutivi di manodopera agricola.

Infatti nel 1992 il Parlamento europeo, con una risoluzione, ha impegnato la Commissione esecutiva a varare una raccomandazione tendente a far emanare dagli Stati Membri norme atte a:

1) riconoscere ai figli degli agricoltori il diritto di assolvere il servizio militare, sotto forma di servizio civile, presso la propria azienda, qualora le condizioni della stessa non possano affrontare l'onere economico di assumere personale specializzato esterno;

2) riconoscere la possibilità di svolgere il servizio civile alternativo, in sostituzione del servizio militare, in particolare presso le aziende agricole zootecniche e comunque presso quelle aziende agricole che dimostrino di averne fondate necessità, per i coadiuvanti agricoli e per i lavoratori agricoli dipendenti, qualora sussistano le condizioni oggettive individuate al punto precedente.

Per questa ragione, abbiamo ritenuto di poter individuare una indicazione concreta

con riferimento all'articolo 52 della Costituzione laddove si parla di «difesa della Patria».

La difesa della Patria si esercita non soltanto preparandosi a resistere con le armi ad un possibile aggressore, ma anche lavorando a colmare i crescenti bisogni della società. La difesa della Patria si manifesta anche attraverso un contributo alla sua autonomia economica in uno spirito di solidarietà sociale.

Già in Germania è in vigore la legge che regola il cosiddetto «Anno sociale volontario» che interessa i giovani dal diciassettesimo al venticinquesimo anno di età, periodo che può essere colmato da un lavoro di utilità sociale alternativo al servizio militare di leva.

In modo simile nel nostro Paese si tratta di prevedere questa possibilità e questo tipo di ruolo per i giovani che, già in possesso di adeguate conoscenze, potrebbero svolgere lavori di cura, di governo e operazioni di mungitura del bestiame.

Poichè, infine, lo scopo del presente disegno di legge è quello di assicurare la continuità della normale conduzione aziendale agricola, potranno accedere al servizio civile alternativo nel settore agricolo, assolvendo in questo caso all'obbligo della leva militare continuando a condurre la propria azienda, anche gli imprenditori agricoli i quali dimostrino di essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e con un reddito pari a quello di una unità lavorativa uomo, come stabilito dalla stessa legge n. 153 del 1975 all'articolo 14.

Il presente disegno di legge prevede:

all'articolo 1, la possibilità di effettuare il servizio civile alternativo, sostitutivo dell'obbligo di leva per i giovani che siano disponibili ad essere collocati come lavoratori agricoli subordinati in aziende agricole. Possono accedere anche gli imprenditori agricoli;

all'articolo 2, i requisiti qualitativi richiesti ai giovani;

all'articolo 3, le modalità da seguire per esser ammessi; ampio potere di valutazione

dei requisiti professionali reali è affidato alla commissione di cui all'articolo 4;

all'articolo 4, l'istituzione di una commissione nazionale che valuterà le domande che dovranno essere decise entro quaranta giorni dalla data di presentazione della domanda e la sospensione della presentazione alle armi fino alla decisione sulla domanda;

all'articolo 5, i tempi di comunicazione della decisione di ammissione al servizio civile alternativo, e i tempi di congedo; la redazione da parte del Ministro della difesa, dell'elenco nominativo degli ammessi e gli elementi di caratterizzazione professionale, che verranno trasmessi alle commissioni regionali per la manodopera agricola. Per gli imprenditori vi è la possibilità di effettuare il servizio nella propria azienda agricola;

all'articolo 6, la formazione degli elenchi regionali, l'avviamento, nonchè la costituzione della riserva per i non avviati;

all'articolo 7, la richiesta della manodopera da parte delle aziende agricole, con possibili tempi di inizio e di termine del rapporto, da avanzare alla commissione regionale per la manodopera agricola (decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83) con parere della commissione locale; disposizioni di contingentamento e di avviamento; possibilità per comuni e comunità montane di ottenere le riserve;

all'articolo 8, l'iscrizione negli elenchi anagrafici di rilevamento dei lavoratori agricoli dipendenti; l'avviamento d'ufficio della commissione locale per la manodopera agricola; le assicurazioni obbligatorie; il rispetto dei trattamenti contrattuali; la disponibilità a lavorare in occasione delle feste settimanali e infrasettimanali fino a un massimo del 75 per cento; la irrinunciabilità delle ferie; l'organizzazione del lavoro non penalizzante o discriminante dei giovani lavoratori di cui alla presente legge rispetto agli altri lavoratori; per le «riserve», il riconoscimento di salari e contribuzione in proporzione alle giornate lavorative;

all'articolo 9, l'istituzione del Fondo nazionale per il lavoro agricolo sostitutivo, alimentato dal 25 per cento del salario tratte-

nuto al lavoratore e versato a questi al termine del rapporto. Al Fondo confluiranno anche il contributo statale pari al costo annuo di un soldato, che verrà liquidato ai datori di lavoro che utilizzano le unità lavorative di cui alla presente legge;

all'articolo 10, il divieto di assunzione di impiego presso uffici pubblici o di esercitare attività professionali; la conservazione del posto per chiamata alle armi; la copertura figurativa per il periodo di servizio alternativo non cumulabile con i periodi di assicurazione obbligatoria;

all'articolo 11, le disposizioni in caso di rifiuto ad effettuare il lavoro; le controversie di lavoro; la richiesta di trasferimento;

all'articolo 12, l'assegnazione in caso di guerra al servizio veterinario militare o ai Corpi di amministrazione e di Commissariato militare;

all'articolo 13, la durata del servizio alternativo; l'interruzione del rapporto di lavoro; la collocazione in congedo; la deliberazione della quota parte accantonata, del Fondo di cui all'articolo 8, da liquidare al lavoratore e del contributo alle aziende agricole;

all'articolo 14, il contributo dello Stato attualmente iscritto nel bilancio della Difesa;

all'articolo 15, la costituzione della riserva da assegnare ai comuni rurali, alle comunità montane o agli organismi di sostituzione in agricoltura, istituiti con legge regionale;

all'articolo 16, l'equiparazione degli ammessi alla riserva, ai fini del trattamento economico, ai giovani in servizio militare di leva col grado di soldato. In caso di lavoro verranno retribuiti giornalmente in base ai trattamenti stabiliti dai contratti collettivi del settore agricolo;

Ulteriori risparmi deriveranno dal fatto che buona parte dei giovani ammessi al servizio civile alternativo si vedranno accreditare la contribuzione obbligatoria in caso di lavoro, realizzando così un risparmio per il mancato riconoscimento della contribuzio-

all'articolo 17, l'emanazione del regolamento d'attuazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

all'articolo 18, la possibilità, in attesa del regolamento di attuazione, di avanzare richiesta di ammissione al servizio o di concessione di manodopera;

all'articolo 19, la collocazione in congedo dopo tre anni dall'ammissione al servizio alternativo;

all'articolo 20, gli organi di ispezione, che in caso di controversie sono gli ispettorati del lavoro anche d'intesa con gli ispettorati all'agricoltura competenti per territorio e con i nuclei ispettivi del Servizio per i contributi agricoli unificati provinciali;

all'articolo 21, l'entrata in vigore.

Il presente disegno di legge potrebbe avere il pregio di collocare il giovane, in una logica di applicazione delle conoscenze acquisite nella scuola, in un periodo di pratico tirocinio: le condizioni occupazionali garantite, la qualità del lavoro, le condizioni di vita in campagna rispetto alla città potrebbero essere elementi di valutazione per continuare a rimanere, anche dopo il servizio alternativo, in campagna e ad insistere a lavorare nel settore agricolo, là dove esiste necessità di manodopera.

Si realizzerebbe così il duplice risultato di un ritorno alla campagna, ora gravemente spopolata, e di un contributo di forze giovanili al settore agricolo.

La presente proposta, inoltre, non incide sul bilancio dello Stato in quanto assorbe esclusivamente il contributo già stanziato, presente nel bilancio della Difesa, e proporzionato al numero dei giovani che chiederanno di essere ammessi al servizio civile alternativo nel settore agricolo.

ne figurativa prevista alla lettera a) dell'articolo 56, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155; 7, 8 e 9 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, nonché dalla legge 2 aprile 1958, n. 364.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli obbligati alla leva che dichiarino di voler essere collocati ad effettuare lavori agricoli, con particolare disponibilità al settore zootecnico, e per i quali dimostrino le particolari qualità e attitudini indicate all'articolo 2, possono essere ammessi al servizio civile alternativo nel settore agricolo secondo le norme di cui alla presente legge.

2. Possono altresì accedere al servizio di cui al comma 1 coloro che risultino imprenditori agricoli.

Art. 2.

1. I giovani indicati nell'articolo 1 devono provare di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso di laurea in veterinaria o agraria o similare, o essere studente fuori corso nelle medesime discipline purchè all'ultimo anno accademico;

b) essere in possesso del diploma di perito agrario o similare;

c) essere in possesso di licenza di scuola professionale ad indirizzo agrario ed essere in grado di dimostrare inequivocabilmente di aver esercitato nel settore agricolo da almeno un anno;

d) essere lavoratore agricolo dipendente fisso, iscritto negli elenchi di cui al decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, come modificato dal decreto-legge 1° luglio 1972, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1972, n. 459;

e) essere coadiuvante di coltivatore diretto in maniera effettiva e continuativa nella conduzione aziendale da almeno tre anni;

f) essere imprenditore agricolo, intendendosi per tale colui che dispone dei requisiti fissati dall'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e il cui reddito corrisponda a quello di una unità lavorativa uomo (ULU) secondo i criteri fissati dall'articolo 14 della medesima legge;

g) possedere conoscenze tecniche e qualità personali necessarie oltre che adeguata formazione ed idoneità fisica secondo l'apprezzamento dell'apposita Commissione superiore nazionale per il servizio civile alternativo in agricoltura prevista dall'articolo 4.

Art. 3.

1. Gli obbligati alla leva che ritengono di avere i requisiti di cui all'articolo 2 presentano domanda motivata ai competenti distretti militari e capitanerie di porto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque entro sessanta giorni dall'arruolamento.

2. Gli abili e arruolati ammessi al ritardo o al rinvio del servizio militare che non avessero presentato domanda nei termini stabiliti dal comma 1 possono produrla presso i competenti distretti militari o capitanerie di porto entro i dieci giorni successivi alla data di affissione del manifesto di chiamata alle armi del contingente di appartenenza.

3. La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) dichiarazione scolastica per i giovani in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2, o copia autenticata del diploma di laurea;

b) dichiarazione scolastica e dichiarazione dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente nei casi di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 2;

c) dichiarazione di iscrizione al Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) e attestazione del sindaco nel caso di cui alla lettera e) dell'articolo 2.

4. L'interessato può inoltre produrre qualsiasi documento che ritenga utile a sostegno delle ragioni della domanda. Dette ragioni, che devono essere di natura tecnica sulle conoscenze professionali di settore effettivamente acquisite indipendentemente dal titolo di studio, dai piani di studi o dal rapporto ufficiale di lavoro, possono anche inficiare, ad insindacabile giudizio della Commissione di cui all'articolo 4, i requisiti stabiliti all'articolo 2.

Art. 4.

1. Le domande sono esaminate, in attesa dell'istituzione di un organo nazionale per il servizio civile alternativo e di una apposita sezione agraria presso di esso, da una Commissione superiore nazionale per il servizio civile alternativo in agricoltura, che è così composta:

- a) dal Ministro della difesa o da un suo delegato con funzioni di presidente;
- b) da un ufficiale superiore designato dal servizio veterinario dell'Esercito;
- c) da un ufficiale superiore designato dal Corpo forestale dello Stato;
- d) da un ufficiale superiore del reclutamento truppa;
- e) da tre rappresentanti dei sindacati dei lavoratori agricoli dipendenti;
- f) da tre rappresentanti dei datori di lavoro in agricoltura;
- g) da un rappresentante della Commissione centrale del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU);
- h) da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- i) da un rappresentante del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. La Commissione di cui al comma 1 delibera l'accoglimento delle domande valide o respinge, motivandole, quelle non valide, rifacendosi a valutazioni tecniche e di opportunità. La Commissione deve decidere entro quaranta giorni dalla data di presentazione della domanda. La presentazione alle armi è comunque sospesa sino a quando non sia intervenuta una decisione sulla do-

manda. La Commissione elegge nel suo seno un vice presidente tra i rappresentanti dei lavoratori o dei datori di lavoro in agricoltura. Il Ministero della difesa assicura il servizio di segreteria della Commissione.

Art. 5.

1. Il Ministro della difesa comunica all'interessato la decisione adottata entro dieci giorni dall'assunzione della delibera della Commissione superiore nazionale per il servizio civile alternativo in agricoltura. L'interessato si tiene a disposizione da tale data per assumere servizio nel settore agricolo; la disponibilità deve cessare entro tre anni da tale data. Il Ministro della difesa comunica altresì alla regione militare, nella cui giurisdizione territoriale risiede il cittadino ammesso al servizio civile alternativo nel settore agricolo, la decisione presa. Il Ministero della difesa redige un elenco nominativo contenente data di nascita, comune di residenza, titoli di studio ed esperienze professionali precedenti, degli ammessi al servizio civile alternativo, e lo trasmette alle commissioni regionali per il lavoro istituite dal decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83.

2. Gli ammessi al servizio civile alternativo come imprenditori a titolo principale assolvono al periodo d'obbligo continuando a condurre la propria azienda.

Art. 6.

1. Gli ammessi al servizio civile alternativo di cui alla presente legge concorrono a formare gli elenchi regionali del servizio civile alternativo nel settore agricolo per le rispettive regioni di provenienza.

2. Spetta alle commissioni regionali istituite dal decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, avviarli alle aziende agricole secondo le modalità di cui all'articolo 7.

3. Gli ammessi negli elenchi regionali e non avviati alle aziende nei tempi stabiliti dalla Commissione superiore nazionale di cui all'articolo 4 costituiscono la riserva secondo quanto stabilito dagli articoli 15 e 16.

Art. 7.

1. Le aziende agricole con allevamenti zootecnici, sia in conduzione diretta che associata, le aziende agricole con allevamenti anche senza terra, le aziende equiparabili dichiarate ammissibili perchè svolgenti attività a monte e a valle dell'allevamento, che abbisognino di manodopera, avanzano domanda per ottenere la manodopera di cui all'articolo 1, precisando qualità e data di inizio e di termine, alle commissioni regionali di cui al decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83. La domanda deve essere inoltrata alla commissione regionale per la manodopera agricola a mezzo della commissione locale, che deve esprimere il proprio parere. Le commissioni regionali valutano se le richieste delle aziende non sono effettivamente esaudibili con la disponibilità di manodopera locale iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli dipendenti disoccupati.

2. La commissione regionale può di volta in volta decidere la immissione nella regione della manodopera di cui al comma 1, stabilendone il contingentamento, la collocazione, il periodo di assunzione e di termine del servizio.

3. La lettera di avviamento è inviata direttamente all'interessato che deve prendere servizio alla data disposta che, comunque, non può essere fissata prima di trenta giorni dalla notifica.

4. Alle commissioni regionali possono rivolgersi direttamente i comuni e le comunità montane, sul cui territorio insistano allevamenti, per ottenere l'assegnazione di un contingente di riserva di cui all'articolo 15.

Art. 8.

1. Ai lavoratori di cui alla presente legge è garantito l'avviamento d'ufficio della locale commissione per la manodopera agricola.

2. Ai lavoratori di cui alla presente legge sono garantite le assicurazioni obbligatorie previste dal sesto comma dell'articolo 14 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

3. Le aziende garantiscono il rispetto dei trattamenti e degli obblighi contrattuali, salariali e normativi, stabiliti nei contratti collettivi in vigore in favore dei lavoratori di cui all'articolo 1.

4. I riposi settimanali e le festività infrasettimanali possono essere goduti anche in altro giorno della settimana che non sia la domenica, in misura non superiore al 75 per cento del totale.

5. Le ferie sono irrinunciabili ma devono essere godute in periodo concordato con le aziende.

6. I lavori particolarmente pesanti ed ingrati non possono essere assegnati ai predetti lavoratori in misura superiore che agli altri dipendenti dell'azienda.

7. I lavoratori disposti nelle riserve di cui all'articolo 15, richiesti dai comuni e dalle comunità montane, sono iscritti d'ufficio negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli dipendenti. Ad essi sono accreditate, a cura delle aziende richiedenti, le giornate effettivamente lavorate che sono regolarmente retribuite come stabilito dai contratti collettivi.

Art. 9.

1. Il 25 per cento del salario dovuto ai lavoratori è versato al Fondo nazionale per il lavoro agricolo sostitutivo. L'ammontare accantonato è liquidato al lavoratore, con deliberazione della Commissione di cui all'articolo 4, al termine del periodo obbligatorio.

2. Il Fondo è costituito presso la Banca nazionale del lavoro alla quale sono accollati gli oneri per il funzionamento del Fondo stesso che è gestito dalla Commissione superiore nazionale di cui all'articolo 4.

3. Al Fondo viene anche versato il contributo statale di cui all'articolo 14 da corrispondere ai datori di lavoro per l'utilizzo delle unità di lavoro di cui all'articolo 1.

4. I criteri e l'entità dei contributi da liquidare ai datori di lavoro sono deliberati annualmente dalla Commissione superiore nazionale di cui all'articolo 4.

Art. 10.

1. I cittadini che prestano il servizio civile alternativo nel settore agricolo non possono assumere impieghi presso uffici pubblici e intraprendere od esercitare attività professionali. I trasgressori decadono dall'ammissione al servizio civile alternativo e sono puniti con le disposizioni vevoli per i cittadini che prestano servizio di leva.

2. Per i cittadini di cui alla presente legge restano ferme le disposizioni di legge relative alla conservazione del posto di lavoro, nonchè le coperture assicurative figurative per il periodo di diciotto mesi non cumulabili con i periodi di assicurazione obbligatoria.

Art. 11.

1. I cittadini ammessi al servizio civile alternativo nel settore agricolo che rifiutano di iniziare o di continuare a svolgere tale servizio, qualora il fatto non costituisca più grave reato, vengono rinviati al primo contingente per l'adempimento dell'obbligo di leva.

2. La delibera è adottata dalla Commissione superiore nazionale di cui all'articolo 4 su segnalazione della commissione locale per la manodopera agricola.

3. In caso di controversie il lavoratore, pur continuando il servizio, può adire l'autorità giudiziaria o proporre ricorso in via amministrativa; può comunque chiedere il

trasferimento, sul quale decide la commissione regionale di cui all'articolo 5, comma 1.

Art. 12.

1. In tempo di guerra gli ammessi al servizio civile alternativo nel settore agricolo sono assegnati al servizio veterinario militare o ai Corpi di amministrazione e di Commissariato militare.

Art. 13.

1. I cittadini prestano servizio civile alternativo nel settore agricolo per un tempo superiore della metà rispetto alla durata del servizio di leva a cui sarebbero tenuti. Al termine del periodo si interrompe automaticamente il rapporto di lavoro instaurato. L'azienda ha l'obbligo di comunicare alla commissione locale per la manodopera agricola l'avvenuta cessazione e questa ne dà comunicazione alla commissione regionale di cui all'articolo 5, comma 1.

2. La commissione regionale comunica al Ministero della difesa l'avvenuto compimento del servizio civile alternativo nel settore agricolo: i competenti organi di leva provvedono a collocare l'interessato in congedo illimitato dandogliene tempestiva comunicazione.

3. La commissione regionale comunica alla Commissione superiore nazionale di cui all'articolo 4 l'avvenuto compimento del servizio civile alternativo. La Commissione superiore nazionale per il servizio civile alternativo in agricoltura delibera l'entità e la liquidazione del contributo statale da versare, a cura del Fondo di cui all'articolo 9, all'azienda agricola; il corrispondente del 25 per cento del salario accantonato dal Fondo è liquidato al lavoratore con deliberazione della stessa Commissione.

Art. 14.

1. Lo Stato corrisponde al Fondo di cui all'articolo 9 le quote parti attualmente

iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa, pari al costo annuo di un soldato in servizio militare di leva moltiplicato per il numero degli ammessi al servizio civile alternativo nel settore agricolo, in proporzione al numero dei mesi di servizio prestato.

Art. 15.

1. I giovani non avviati direttamente alle aziende ma accolti nel servizio civile alternativo nel settore agricolo costituiscono il gruppo di riserva che è di stanza nella regione di provenienza e sono assegnati ai comuni rurali, alle comunità montane, o agli organismi di sostituzione in agricoltura previsti dalle leggi regionali, che ne facciano richiesta.

Art. 16.

1. I giovani chiamati dalla riserva sono equiparati, al solo fine del trattamento economico, ai giovani che prestano il servizio militare di leva col grado di soldato; godono inoltre delle dispense, delle facilitazioni e delle riduzioni previste per i militari di truppa, nonché del vitto e dell'alloggio presso gli enti locali i quali si rivalgono nei confronti dei Ministeri interessati.

2. Le prestazioni di lavoro sono retribuite nel rispetto della presente legge. Le richieste di giovani della riserva sono avanzate alle commissioni regionali, agli enti locali e agli organismi di cui all'articolo 15 per tutti gli impieghi connessi alle attività agricole, silvopastorali e forestali che si rendano necessarie per lo sviluppo del settore e per la qualità dei servizi nell'ambiente rurale, anche in riferimento alle attività programmatiche degli enti territoriali interessati.

Art. 17.

1. Il numero massimo degli ammessi al servizio civile alternativo nel settore agricolo è determinato ogni biennio con decreto

del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere della Commissione superiore nazionale per il servizio civile alternativo in agricoltura prevista dall'articolo 4.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno, sarà emanato il regolamento di attuazione della presente legge.

Art. 18.

1. In attesa dell'emanazione del regolamento di attuazione i cittadini di cui all'articolo 1 e le aziende agricole di cui all'articolo 7 avanzano, ciascuno per le proprie competenze, le domande di ammissione al servizio e la domanda di concessione di manodopera.

Art. 19.

1. Trascorsi tre anni dal periodo di disponibilità di cui all'articolo 5 derivante dall'accoglimento della domanda, i cittadini di cui alla presente legge possono inoltrare domanda al Ministro della difesa ed ottenere la collocazione in congedo illimitato.

Art. 20.

1. Organi di ispezione in caso di controversia, comunque da valutarsi da parte della commissione regionale di cui all'articolo 5, comma 1, sono gli ispettorati del lavoro che possono operare anche d'intesa con gli ispettorati all'agricoltura competenti per territorio e con gli organi provinciali ispettivi del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU).

Art. 22.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

